

TRIBUNALE DI PORDENONE



Palazzo di Giustizia  
Piazzale Giustiniano, 7  
33170 Pordenone

Prontuario per la liquidazione dei  
compensi ai difensori di soggetti  
ammessi al patrocinio  
a spese dello Stato  
(d.P.R. 30.5.2002, n° 115).

Lo scopo del presente prontuario è di rendere più agile e rapida la liquidazione dei compensi dovuti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nella materia civile, al fine di razionalizzare le risorse e ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi di pagamento delle parcelle.

Le istanze di liquidazione del compenso, in materia civile, in favore dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato dovranno essere depositate, a far data dall'1 luglio 2013, solo ed esclusivamente in via telematica mediante la piattaforma SIAMM-spese di giustizia.

A tal fine sarà necessario registrarsi sul sistema attraverso il sito:

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) – servizi on line – liquidazione spese di giustizia.

Al primo accesso sarà necessario seguire la procedura per la registrazione dell'utenza che risulta relativamente semplice; in ogni caso nella pagina internet è presente un link con la Guida all'uso; in alternativa, in caso di difficoltà operative sarà possibile contattare l'Help Desk telefonico al n. 06/90289117.

Successivamente, inserendo le proprie credenziali, username e password e premendo il pulsante "login", l'utente avrà accesso al sistema.

Nell'utilizzo del programma si dovrà tenere conto di alcuni accorgimenti:

- 1) nella sezione "dati utente" viene richiesto di inserire una e-mail che dovrà essere un indirizzo di posta certificata (PEC), in tal modo l'istanza inviata in formato PDF da quello stesso indirizzo di posta elettronica certificata risulterà giuridicamente validata e non sarà necessario il deposito in cancelleria della documentazione cartacea.
- 2) in relazione alla funzionalità "crea istanza" è possibile creare la richiesta di liquidazione che sarà recapitata alla cancelleria competente per l'emissione del decreto di liquidazione. In questa fase gli avvocati dovranno sempre:
  - omettere di indicare la sezione;
  - selezionare correttamente i modelli del registro secondo la tabella allegata (all.1)

**Attenzione: in caso di indicazione errata del NUMERO DI RUOLO GENERALE E/O DEL TIPO DI REGISTRO l'ufficio giudiziario si troverà costretto ad annullare l'istanza in quanto impossibilitata ad importarla nel proprio registro.**

- 3) Per consentire al giudice di procedere alla liquidazione delle spettanze sarà obbligatorio allegare in formato PDF:
- a) l'istanza di liquidazione secondo il modello allegato (all.2);
  - b) nota spese dettagliata;
  - c) eventuale documentazione relativa a spese sopportate dal difensore di cui si chiede la liquidazione;
  - d) copia del provvedimento di definizione del giudizio;
  - e) copia domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  - f) copia delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  - g) copia missiva di comunicazione al difensore prescelto.

Non sarà più necessario allegare il modello "modalità di pagamento" e il modello "dichiarazione annuale".

Il COA provvederà ad emettere una sola copia autentica della domanda di ammissione, della delibera di ammissione e della missiva inviata all'avvocato prescelto che dovrà essere depositata con il primo atto processuale.<sup>1</sup>

Una volta inserita l'istanza all'interno del sistema l'utente deve effettuare il download del file pdf da inviare alla cancelleria tramite il pulsante download.

Il file pdf così creato può essere inviato direttamente alla cancelleria tramite una e-mail di un account di PEC all'indirizzo e-mail: [istanzaweb.siamm@giustiziacert.it](mailto:istanzaweb.siamm@giustiziacert.it). Il che permette la validazione giuridica della richiesta senza dover presentare alcun documento cartaceo presso gli uffici del Tribunale.

Fondamentale è che l'indirizzo di posta elettronica da cui si manda tale e-mail sia lo stesso inserito nella registrazione, altrimenti l'e-mail, anche se corretta, non verrà considerata valida.

**Una volta inviata con PEC l'istanza non sarà più modificabile.**

L'utente avrà la possibilità di verificare costantemente sia attraverso la mail di risposta ricevute dal sistema SIAMM, sia accedendo direttamente al pannello principale, lo stato delle procedure di liquidazione.

---


<sup>1</sup> Al momento del ritiro del fascicolo di parte, la cancelleria e il difensore dovranno avere l'accortezza di verificare che la stessa sia stata inserita nel sottofascicolo "spese di giustizia" e non riurata unitamente al fascicolo di parte.

Le parti manifestano il loro reciproco gradimento per l'accordo raggiunto e si impegnano ad osservare i patti del protocollo del quale fanno parte integrante gli allegati 1) e 2).


+++++

Pordenone, 12.06.2013

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Francesco Pedoja



Il Presidente dell'Ordine  
Avv. Giancarlo Zannier



All.1)

**M. 1/A** – RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI, CAUSE ORDINARIE - UFFICI NON ARTICOLATI IN SEZIONI

(in questo registro unificato sono compresi anche i divorzi congiunti e le separazioni consensuali, nonché tutti gli altri procedimenti speciali)

**M. 3** – RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI, CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAV. – PREV. – ASS. OBBL.

**M. 18** - RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO

(in questo registro sono compresi e procedimenti per modifica delle condizioni di separazione o divorzio e i procedimenti riguardanti le famiglie di fatto con figli minori ora di competenza del Tribunale Ordinario)

**M. 19** – RUOLO GENERALE DELLE ESECUZIONI CIVILI

**M. 20** – RUOLO GENERALE DELLE ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI

**M. 22** - RUOLO DELLE ISTANZE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

All.2)  
AVVOCATO

TRIBUNALE DI PORDENONE

ISTANZA DEL DIFENSORE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER  
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE  
(art. 82 e ss. D.P.R. 115/2002 e successive modificazioni)

Al Tribunale di Pordenone

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con  
studio in \_\_\_\_\_ C.F./P.I. \_\_\_\_\_ indirizzo di posta  
elettronica \_\_\_\_\_ avendo svolto l'attività professionale in favore del  
Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
res.te alla Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
ammesso, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato con  
provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone n° Prot. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_ nel provvedimento civile N.R.G. \_\_\_\_\_ Cont. Civ./ Cont. Lav./V.G.  
iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato

PREMESSO

(sommara relazione sull' attività svolta,  
non serve allegare documentazione tipo atti o memorie)

che il procedimento è stato definito in data \_\_\_\_\_ e che le spese sono state  
compensate / poste a carico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

CHIEDE

a norma dell'art. 82 e ss. D.P.R. 115/2002 – Testo Unico in materie di spese di giustizia e  
successive modificazioni – che gli siano liquidati spese e compensi per il patrocinio svolto  
come da allegata parcella analitica oltre C.P.A. e IVA.

Dichiara, ai sensi dell'art. 85 T.U. 115/02 di non aver percepito alcun compenso o  
rimborso dal proprio assistito.

Si allega:

- a) nota spese dettagliata;
- b) eventuale documentazione relativa a spese vive tate dal difensore di cui si  
chiede la liquidazione;
- c) copia del provvedimento di definizione del giudizio;
- d) copia domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- e) copia delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- f) copia missiva di comunicazione al difensore prescelto.

Pordenone, li

Firma